

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 3162

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" (proposta del consigliere relatore Antonio Mumolo su mandato della Commissione I). (Prot. n. 35153 del 18/09/2012)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) Aimi Enrico	25) Malaguti Mauro
2) Alessandrini Tiziano	26) Mandini Sandro
3) Barbati Liana	27) Manfredini Mauro
4) Barbieri Marco	28) Marani Paola
5) Bartolini Luca	29) Mazzotti Mario
6) Bazzoni Gianguido	30) Meo Gabriella
7) Bernardini Manes	31) Monari Marco
8) Bignami Galeazzo	32) Montanari Roberto
9) Bonaccini Stefano	33) Mori Roberta
10) Carini Marco	34) Moriconi Rita
11) Casadei Thomas	35) Mumolo Antonio
12) Cavalli Stefano	36) Naldi Gian Guido
13) Corradi Roberto	37) Noè Silvia
14) Costi Palma	38) Pagani Giuseppe Eugenio
15) Defranceschi Andrea	39) Pariani Anna
16) Donini Monica	40) Paruolo Giuseppe
17) Favia Giovanni	41) Piva Roberto
18) Ferrari Gabriele	42) Pollastri Andrea
19) Fiammenghi Valdimiro	43) Richetti Matteo
20) Filippi Fabio	44) Riva Matteo
21) Garbi Roberto	45) Sconciaforni Roberto
22) Grillini Franco	46) Vecchi Alberto
23) Leoni Andrea	47) Vecchi Luciano
24) Lombardi Marco	48) Zoffoli Damiano

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il presidente della Giunta Errani e il consigliere Villani.

Presiede il presidente dell'Assemblea legislativa *Matteo Richetti*.

Segretario: *Roberto Corradi*.

Oggetto n. 3162: Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" (proposta del consigliere relatore Antonio Mumolo su mandato della Commissione I)

Prot. n. 35153 del 18 settembre 2012

L'Assemblea legislativa

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 1038 del 23 luglio 2012 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 148 del 24 luglio 2012;
- che con suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata, il 25 maggio 2012, dai Consigli comunali di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 24/1996 (istanza composta dalle seguenti deliberazioni dei Consigli comunali, approvate con le maggioranze qualificate previste dalla legge con le stesse modalità stabilite per l'approvazione degli statuti comunali: Bazzano n. 26 del 26 aprile 2012; Castello di Serravalle n. 17 del 26 aprile 2012; Crespellano n. 28 del 27 aprile 2012; Savigno n. 11 del 30 aprile 2012; Monteveglio n. 36 del 23 aprile 2012, n. 38 del 26 aprile 2012 e n. 46 del 3 maggio 2012);
- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali in data 17 luglio 2012 (qui allegato),
- parere della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 40 del 10 settembre 2012 del Consiglio provinciale di Bologna, che si è espresso favorevolmente (qui allegato nelle parti essenziali);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;
- l'art. 50 dello Statuto regionale;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'art. 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
- l'art. 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica “Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali”;
- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”, iscritto al Protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3030;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1038 del 23 luglio 2012 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;
- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ha esaminato in sede referente il progetto di legge ed il parere della Provincia di Bologna trasmettendo all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;
- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1-bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;
- l'articolo 11, comma 2, lettera a) che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";
- l'articolo 12, comma 1 secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 co. 2 lett. a) l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

- nella menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Valle del Samoggia; Valsamoggia; Samoggia; Samodia) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione Assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 43
assenti	n. 7
votanti	n. 42
favorevoli	n. 30
contrari	n. --
astenuti	n. 12

d e l i b e r a

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3030 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 13 settembre 2012;
- b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

- 2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?
- a) Valle del Samoggia;
 - b) Valsamoggia;
 - c) Samoggia;
 - d) Samodia”.
- c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella Provincia di Bologna, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’indizione del referendum;
- e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/dn

CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

IL PRESIDENTE

TIPO ANNO NUMERO
REG. Pg 12012, 176296
DEL 10 107, 2012

Alla Vicepresidente della Giunta regionale
Simonetta Saliera

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Vasco Errani

p.c. Al Direttore Generale Affari istituzionali e
legislativi
Filomena Terzini

p.c. Alla Responsabile Servizio Segreteria e AA.
Gen.li della Giunta. AA. Gen.li della
Presidenza. Pari Opportunità
Sonia Cioffi

Oggetto: Commissione I - "Bilancio, affari generali e istituzionali" seduta del 17 luglio 2012 - Parere.

Punto all'odg:

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 L. R. 13/2009 in merito al p.d.l.: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno nella Provincia di Bologna";

Parere Favorevole

Cordiali saluti

La Presidente
Marcella Zappaterra

Viale Aldo Moro 64
40127 Bologna

Tel. 051.527.4292 4236
Fax 051.527.4273

Email: cal@regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ / Classif. INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB Fasc.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

I convocazione

37a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 10/09/2012

Presiede il Presidente del Consiglio Caliendo Stefano

E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

**CALIANDRO STEFANO
BARELLI MAURIZIO
COCCHI ANNA
DEGLI ESPOSTI EDGARDA
FABBRI MARILENA
FUSCO MARIETTA
MAZZANTI GIOVANNI MARIA
NALDI GIANCARLO
REBECCHI NARA
VANNINI DANIELA
FINOTTI LUCA
MAENZA SALVATORE
RUBINI CLAUDIA
MARCHETTI DANIELE
SORBI MAURO
FLAIANI ROBERTO
SABBIONI GIUSEPPE
VENTURI GIOVANNI**

**GUIDOTTI SERGIO
BARUFFALDI MARIAGRAZIA
COSTA ELENA
DONINI RAFFAELE
FINELLI RAFFAELE
GNUDI MASSIMO
MUSOLESI NADIA
PAGNETTI FRANCESCO
TORCHI EMANUELA
ZANIBONI GABRIELE
LEPORATI GIOVANNI
MAINARDI MARCO
NANNI PAOLO (**)
MARZOCCHI ALESSANDRO
TOMMASI GIANFRANCO
RAISI ENZO (*)
TARTARINI FABIO
RAMBALDI FLORIANO**

Presenti n.35

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

**VENTURI GIACOMO(*)
BURGIN EMANUELE(*)
DE BIASI GIUSEPPE(*)
PONDRELLI MARCO**

**BARIGAZZI GIULIANO(*)
CHIUSOLI MARIA
MONTERA GABRIELLA(*)
PRANTONI GRAZIANO**

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, MAINARDI MARCO
Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

omissis

DELIBERA N.40 - I.P. 4042/2012 - Tit./Fasc./Anno 2.5.4.0.0/2/2012

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Proposta della Giunta al Consiglio di espressione di parere favorevole in ordine al progetto di legge regionale denominato "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 24 dell' 8 luglio 1996.

... omissis

IL CONSIGLIO

Decisione

- Rende parere favorevole, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 24 dell' 8 luglio 1996, in merito al progetto di Legge regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 e rimesso alla competenza del Consiglio regionale, denominato “*Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna*”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, insieme alla relativa relazione, cartografia e parere favorevole del Cal reso nella seduta del 17 luglio 2012.
- Approva l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

Motivazione

In diritto

L'articolo 133 della Costituzione prevede che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 “*Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni*” prevede che l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sia disposta con legge regionale, anche nel caso specifico dell'istituzione di nuovi Comuni attraverso la fusione di comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione¹.

¹ Art. 2 - Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica.

“1. *L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.*”

L'iniziativa legislativa può essere assunta , in base all'articolo 8 comma 2², con deliberazione dei Consigli comunali interessati e presentata alla Giunta regionale che, verificati i presupposti e i requisiti formali della richiesta, la presenta al Consiglio regionale accompagnata da relazione illustrativa dei presupposti e delle indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

I progetti di legge regionale di cui sopra, presentati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro 8 giorni ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito. Il parere non è richiesto agli enti locali che abbiano assunto l'iniziativa in merito. Tale parere richiesto è reso al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge. Decorso tale termine si prescinde dal parere³.

In fatto

- il Comune di Monteveglio, in data 15/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 78353 del 17/05/2012)
- il Comune di Castello di Serravalle, in data 16/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 79042 del 18/05/2012)
- il Comune di Crespellano, in data 18/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 79814 del 21/05/2012)
- il Comune di Savigno, in data 19/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:

a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;

b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;

c) la modifica delle denominazioni comunali.”

2 Art.- 8 Iniziativa.

“.....2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.....”

3 Art. 10 - Pareri degli Enti locali.

“1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.

3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.”

seguito di fusione (PG 80856 del 22/05/2012)

- il Comune di Bazzano, in data 17/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 79341 del 18/05/2012)

Preso atto che con deliberazioni conformi i Comuni hanno deciso, a seguito di un periodo di progettazione durante il quale i Sindaci hanno promosso molteplici incontri sia con la cittadinanza sia con le parti sociali del territorio:

- di approvare ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.R. 24/1996, con il presente atto, "Istanza per Iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno";
- di chiedere quindi alla Regione Emilia Romagna di procedere ai sensi della Legge Regionale n. 24/1996 all'iter legislativo per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;
- di approvare lo studio di fattibilità, trasmesso alla Regione Emilia Romagna dall'Unione Valle del Samoggia con nota 29 marzo 2012 prot.5156, dal quale emergono i presupposti previsti dall'articolo 3 della L.R. n. 24/1996 nonché informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relative ai Comuni interessati che potranno essere utilizzate quale contributo per la formulazione della relazione del disegno di legge;
- di approvare la cartografia allegata al presente atto, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione (Art. 8 comma 6 L.R. 24/1996);
- di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:
 - × 1 "VALLE DEL SAMOGGIA"
 - × 1 "VALSAMOGGIA"
 - × 1 "SAMOGGIA"
 - × 1 "SAMODIA"

La Regione Emilia Romagna ha acquisito (PG regionale 131611 del 2012) l'istanza dei Comuni per tramite dell'Unione dei Comuni Valle del Samoggia, al fine di avviare l'Iter regionale di approvazione della legge.

Sul progetto di legge regionale in oggetto è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali – Cal, reso nella seduta del 17 luglio 2012.

Successivamente con deliberazione di Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 è stato approvato lo stesso progetto di legge regionale.

Conseguentemente in data 25/07/2012 è stata trasmessa a questa Provincia, da parte dell'Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna, richiesta di parere⁴ in merito all'istituzione di nuovo Comune - mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna - secondo il progetto di Legge regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 e rimesso alla competenza del Consiglio regionale (oggetto assembleare n. 3030).

Nella suddetta richiesta si dà atto che il parere in base all'articolo 10 della legge citata debba essere reso entro 60 giorni dalla richiesta e dunque, nel caso *de quo*, entro il 22 settembre 2012.

Il progetto di legge regionale prevede:

- l'istituzione di un unico Comune nella Provincia di Bologna mediante la fusione di comuni contigui di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- forme di partecipazione e decentramento, nonché la costituzione di municipi da effettuarsi con scelta statutaria;
- la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali e la vigenza degli originali strumenti urbanistici fino a che non provveda nuovamente il Comune neo costituito;
- l'istituzione del nuovo comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali. La norma infine attribuisce al Comune di nuova istituzione benefici finanziari pari a 705.000 Euro per i primi dieci anni e 210.000 Euro per gli ultimi cinque. E' previsto inoltre un contributo straordinario in conto capitale pari a 300.000 Euro per tre anni;
- che il nuovo Comune dalla data di istituzione e fino alle elezioni nella tornata elettorale dell'anno 2014 è retto da un commissario governativo con la collaborazione di un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti dei Comuni di origine.

Il presente parere è di competenza del Consiglio provinciale in ragione di quanto previsto dall'articolo 42 comma 3 lettera c) del D.lgs 10 agosto 2000, n.267 - Testo Unico Enti Locali, in ordine all'istituzione e alla modificazione delle forme associative.

L'articolo 18 dello Statuto provinciale, inoltre, prevede che:

“...4. Il Consiglio provinciale determina l’indirizzo politico amministrativo della Provincia di Bologna e adotta gli atti fondamentali. Il Consiglio controlla l’attuazione delle linee programmatiche di cui all’art. 21, mediante verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti delle stesse, avvalendosi anche della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.

5. Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l’applicazione di normative emanate dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna. ...”

4 Pg 119636 del 25/07/2012

Il Consiglio ritiene di rendere parere di merito favorevole in ordine al progetto di legge di cui al dispositivo, in ragione dei principi richiamati nello Statuto provinciale in particolare all'articolo 9 comma 2 lettera r) ove si prevede che la Provincia “*sostenga processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata*”

In tal senso ritiene che la proposta di fusione in oggetto risponda alle esigenze di razionalizzazione, efficacia , efficienza, economicità e di risparmio della finanza pubblica attraverso le conseguenti economie di scala, in linea anche con le disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali previste dall'articolo 20 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per la Provincia.

Si approva l'immediata eseguibilità della presente deliberazione per rendere il parere alla Regione Emilia Romagna di modo da avviare l'iter consiliare regionale con la massima celerità.

La 1^ Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nelle sedute del 05 e 10 settembre 2012, a seguito degli approfondimenti della 2^ Commissione Consiliare nella seduta del 10 settembre 2012.

Sono stati richiesti ed acquisiti agli atti il parere di regolarità tecnica del Direttore del Settore Affari generali ed istituzionali e il visto di conformità giuridico amministrativa del Segretario generale.

omissis...

IL PRESIDENTE

f.to *Matteo Richetti*

IL SEGRETARIO

f.to *Roberto Corradi*

18 settembre 2012

È copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM

(Anna Voltan)



Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



0035153-18/09/2012-ALRER
